

LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

immatricolati dall'a.a. 2008-2009

[Home](#) » [Lauree triennali](#) » [Mediazione linguistica e culturale](#) » [Regolamento didattico](#)

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" afferisce alla Classe delle lauree L- 12 in " Mediazione linguistica" di cui D.M.16 marzo 2007 – G.U. n. 155 del 6-7-2007 – Suppl. Ordinario n. 153.
2. Il Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" è un Corso di studio interfacoltà con la Facoltà di Scienze Politiche, afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia. I rapporti tra le due Facoltà ai fini dell'organizzazione e della gestione del Corso sono regolati da uno specifico accordo. La struttura didattica competente è il Consiglio aggregato dei Corsi di laurea di Lingue (CACL), che comprende il Corso di Laurea triennale in "Lingue, letterature e culture moderne"(L-11) e in "Mediazione linguistica e culturale"(L-12), nonché i Corsi di laurea magistrali in "Lingue e Letterature europee e americane"(LM-37) e in "Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale" (LM-38).
3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento della Facoltà (RDF) di Lettere e, per quanto attinente, della Facoltà di Scienze Politiche, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Il Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per l'ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere una buona conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza di almeno una delle lingue straniere insegnate nella Scuola secondaria, anche se non scelta come lingua curricolare.
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, verranno indicati specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso, secondo modalità stabilite dal CACL.
4. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di Corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi può ripetere per una sola volta il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi assegnati. Se al 30 settembre dell'anno ripetuto gli obblighi formativi non vengono assolti, lo studente non può proseguire gli studi nel Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" o in corso affine in base all'art. 3, comma 3 del RDA, ma può chiedere l'ammissione ad un altro corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente può ritornare nel Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" solo in seguito a rinuncia degli studi, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 e articolo 11, comma 8 del RDA.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" è organizzato in un unico curriculum, suddiviso in tre indirizzi, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. All'atto dell'iscrizione al II anno lo studente indicherà l'indirizzo prescelto.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale", l'elenco degli insegnamenti, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui allo studio individuale è riservato una quota pari al 72 % per le lezioni frontali. Per le attività di didattica assistita e di laboratorio, ad 1 CFU corrisponde una quota di studio individuale che va da 44 al 52%.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. L'addestramento linguistico è organizzato su base bisemestrale.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Lingue e Letterature anglo-germaniche e slave, Romanistica,

Italianistica, Discipline Linguistiche, comunicative e dello spettacolo, Storia, Geografia, Storia delle arti visive e della musica dell'Università degli Studi di Padova e dei Dipartimenti di Diritto comparato, Scienze economiche, Sociologia, Studi internazionali e Studi storici e politici della Facoltà di Scienze Politiche, cui il Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 1. di base;
 2. caratterizzanti;
 3. affini o integrative;
 4. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicate al CACL, che ne prende atto al momento dell'approvazione del Piano didattico annuale, contemporaneamente al programma dell'insegnamento. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Le abilità informatiche saranno verificate secondo modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà. I risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero saranno verificati da una Commissione nominata dal CACL e comunicati agli studenti presso il sito della Facoltà <http://www.lettere.unipd.it/> o del Corso di studio <http://www.maldura.unipd.it/dllags/segdidcs/index.html>.
5. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o

iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesina assegnata da un relatore, docente di una materia compresa nel piano di studi del laureando. Essa verterà su un argomento connesso con una delle lingue e culture seguite per tre anni . Ulteriori precisazioni saranno definite dal CACL.
2. La prova finale dovrà essere sostenuta almeno in parte nella lingua straniera scelta per la tesina. Se la tesina viene redatta in italiano, essa deve contenere un congruo riassunto (10-20%) in lingua.
3. La discussione della tesina avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 5 , pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$\mathbf{MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30}$$
 - b. dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.
 - c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.
 - d. dell'incremento di voto legato al premio di carriera attribuito con le modalità previste dal CACL.
3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività di laboratorio e di addestramento linguistico è obbligatoria per almeno l'80% delle ore di attività previste e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Se la percentuale di frequenza richiesta non

viene raggiunta, lo studente dovrà frequentare nuovamente il laboratorio. Altri eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati agli studenti presso il sito della Facoltà, entro la data di inizio del periodo utile per la presentazione della domanda di preimmatricolazione al Corso.

2. Il Corso di laurea in "Mediazione linguistica e culturale" prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al terzo anno è richiesto che lo studente abbia sostenuto due esami di Lingua e di Letteratura di una lingua curricolare e almeno un esame di Lingua e di Letteratura dell'altra lingua. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CACL secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100% per la Classe L-11. Altri riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CACL;
 - c. se lo studente proviene da un corso di studio afferente ad una classe diversa di altro ateneo appartenente al Sistema Universitario Nazionale o estero, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il riconoscimento dei CFU sarà valutato di volta in volta dal CACL.
2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
3. In caso di riconoscimento, verrà mantenuto il voto attribuito ai CFU conseguiti.

Art. 10 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro il primo mese (ottobre) del III anno di corso. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente, salvo quanto stabilito nel

successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla classe di afferenza del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero di CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti nel precedente comma 1 e, in ogni caso, prima di aver sostenuto gli esami relativi agli insegnamenti di cui si propone l'inserimento nel piano. Il piano di studio deve essere approvato dal CACL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CACL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CACL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CACL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CACL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CACL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CACL si avvale della Commissione didattica paritetica della Facoltà per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CACL o da almeno un terzo dei suoi membri e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia e portate a conoscenza del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati nel Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CACL.

ALLEGATO 2

L'allegato 2 (Piano delle attività didattiche) del corso di laurea, pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà, si trova all'indirizzo web http://www.lettere.unipd.it/triennali/ltmzl/all2_ltmzl.html. Nella colonna blu a sinistra, scegliere poi l'«Allegato 2» (Piano delle attività didattiche) dell'anno di interesse.